



Comune di Portoscuso

Provincia Carbonia Iglesias

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO SOGGIORNO ANZIANI ANNO 2015**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOGGIORNO ANZIANI ANNO 2014
DEL COMUNE DI PORTOSCUSO

TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina la gestione del servizio di "Soggiorno Anziani 2015" per Anziani residenti sul territorio comunale del Comune di Portoscuso ad imprese specializzate nel settore.

Le norme che regolano il servizio sono, oltre quelle contenute nel presente capitolato, quelle previste dal Codice Civile e dall'offerta tecnica presentata in gara dall'Aggiudicatario e depositata agli atti del Comune.

L'esecuzione del servizio è subordinata all'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni stabiliti nel presente capitolato.

Il servizio consiste in un soggiorno in località Portogallo nei centri di importanza culturale e/o artistica, gli spostamenti in bus non devono superare i 150Km dalla località individuata per il soggiorno, da effettuarsi indicativamente nel periodo compreso tra: **il 13 luglio 2015 al 27 luglio 2015 (intesa come partenza).**

ART. 2 – Descrizione del servizio

Il servizio deve prevedere:

a) NUMERO DEI PARTECIPANTI:

Il numero complessivo presunto dei posti è così quantificato 50 persone. Qualora le finanze dell'ente lo consentano tale soglia può essere elevata. Il numero esatto dei partecipanti verrà confermato al momento dell'aggiudicazione.

Tale dato numerico ha valore indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta e non costituisce obbligo per il Comune di Portoscuso.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Comune di Portoscuso si riserva la facoltà di richiedere, alle condizioni tutte del contratto stesso, aumenti o diminuzioni dei posti fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, senza che l'assegnatario possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta. Saranno pagati, in ogni caso, i posti effettivamente coperti dei nominativi forniti all'Impresa Appaltatrice.

Le iscrizioni al soggiorno vengono raccolte dall'Area Socio Assistenziale del Comune di Portoscuso e sono rivolte alla popolazione anziana residente. Gli abbinamenti delle camere vengono predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali e comunicati alla Ditta aggiudicataria. Alla data di scadenza delle iscrizioni, l'Ufficio Servizi Sociali provvede ad inoltrare alla Ditta appaltatrice anche via fax, almeno 10 giorni prima della partenza, l'elenco dettagliato dei partecipanti ai soggiorni suddivisi per camere.

b) VIAGGIO:

Deve essere garantita la completa organizzazione dei viaggi di andata e ritorno mediante l'utilizzo di confortevoli mezzi di trasporto. I pullman Gran Turismo, con aria condizionata, dovranno essere di recente immatricolazione. Il passaggio aereo dovrà essere garantito attraverso le compagnie aeree operanti nel territorio nazionale.

La Ditta dovrà esibire apposita dichiarazione o contratto, originale o copia conforme, da parte della compagnia aerea, da presentare perentoriamente per l'ammissione alla gara, pena l'esclusione, attestante la disponibilità del volo e dei posti necessari, con la data di partenza offerta.

c) CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE:

La struttura alberghiera che dovrà ospitare gli anziani e gli accompagnatori deve essere di categoria "tre stelle o superiore", situata in posizione centrale e deve essere priva di barriere architettoniche e dotata di ascensore. Le sale di soggiorno, TV, bar ed eventualmente sala giochi, devono essere adeguate come spazio per garantire la socializzazione e non coincidenti con la sala da pranzo. Le camere dovranno essere a due posti letto con servizi privati. Non sono ammesse camere situate in piani anche solo parzialmente seminterrati, né a livello di strada, né sottotetto.

Dovrà essere riservato un numero di camere singole nella misura del 10%.

I soggiornanti dovranno essere collocati tutti nel medesimo albergo. Si prevede la presenza degli accompagnatori, individuati dall'Amministrazione, ai quali deve essere riservata una camera singola.

d) VITTO:

L'alimentazione dovrà essere equilibrata, con possibilità effettive di varianti dietetiche. Dette variazioni, purché anticipatamente comunicate dall'ospite e contenute entro i limiti della ragionevolezza, non devono comportare alcun supplemento di prezzo a carico del partecipante al soggiorno.

Il menu giornaliero dovrà comprendere:

-prima colazione composta da alternativa tra caffè (con o senza latte) e tè, unitamente a pane, burro, marmellata o brioche e buffet;

-il pranzo e la cena dovranno comprendere due scelte relative a: un primo, un secondo di carne o pesce, contorno di verdura fresca o cotta, frutta di stagione, dolce o gelato più ¼ di vino della casa e ½ litro di acqua minerale (naturale o gassata) per ciascuna persona per ogni pasto, per colazione pranzo e cena deve essere previsto l'utilizzo di pane a volontà;

-disponibilità a preparare menù a richiesta per i partecipanti con problemi contingenti di salute;

- i pasti devono essere abbondanti e variati a pranzo e a cena, con doppia scelta per ogni pasto oppure tipo buffet/self-service.

A richiesta deve essere prevista la possibilità di sostituzione dei pasti in albergo con cestini di viaggio.

In caso di indisposizione o malattia, deve essere previsto il servizio dei pasti in camera senza alcun tipo di maggiorazione del prezzo.

Il cibo deve essere garantito sotto l'aspetto igienico della freschezza e del confezionamento.

La quota dovrà comprendere il brindisi di benvenuto, la cena di arrivederci con musica e serate musicali con almeno due serate danzanti.

e) CONTRATTI CON GLI ALBERGATORI:

Tra l'Amministrazione e il proprietario o gestore della struttura ricettiva non deriva dal presente capitolato alcun tipo di rapporto contrattuale.

Ogni rapporto, sia esso economico e legale, intercorre direttamente con l'Agenzia aggiudicataria del soggiorno. La ditta aggiudicataria dovrà informare gli albergatori sulle condizioni indicate nei precedenti punti c) e d). Nel caso in cui le condizioni di trattamento alberghiero siano difformi da quanto previsto nel presente capitolato l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere la sostituzione dell'albergo.

In tal caso l'agenzia dovrà provvedere entro ventiquattro ore allo spostamento degli utenti in altro hotel avente caratteristiche richieste ed il trasporto dei loro bagagli senza nessun onere aggiuntivo a carico degli stessi o dell'Amministrazione comunale.

f) SOGGIORNO:

Il soggiorno deve prevedere la permanenza nella località Portogallo.

N.B. Tutte le escursioni devono essere effettuate con guida specializzata.

g) ASSISTENZA SANITARIA:

Deve essere garantita la reperibilità di un medico per ogni occorrenza e la possibilità di eventuali prestazioni infermieristiche presso l'albergo o presso un ambulatorio comodamente raggiungibile per terapie prescritte secondo le convenzioni comunitarie.

h) ASSICURAZIONE:

La Ditta appaltatrice deve garantire la piena copertura assicurativa di tutti gli utenti e deve rispondere alle prescrizioni ed agli obblighi assicurativi di cui al D. Lgs. 111 del 17.03.1995 in attuazione della direttiva CEE 90/314 del 13/06/1990, concernente viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso", nonché quelli della "Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio" firmata a Bruxelles il 23/04/1970, ratificata con Legge n. 1084 del 27/12/1977.

L'agenzia affidataria dovrà sottoscrivere, consegnandone copia all'amministrazione comunale almeno due gironi prima dell'attivazione del servizio, apposita polizza assicurativa.

L'agenzia dovrà, altresì, garantire copertura assicurativa per:

- rimborso spese viaggio andata e ritorno, per un familiare, nel caso di ricovero ospedaliero o di decesso;
- rientro del malato o della salma; il rientro deve essere garantito in qualsiasi caso (anche se la necessità sia determinata da aggravamento di patologie in atto al momento della partenza);
- rimborso spese mediche e specialistiche e da apparecchiature ortopediche necessarie per il rientro;
- rientro anticipato in caso di lutto in famiglia;
- risarcimento danni in caso di interruzione del soggiorno per colpa imputabile alla ditta affidataria o alle strutture alberghiere individuate per l'attuazione del soggiorno.

I rischi suddetti dovranno essere coperti dal momento della salita in pullman e sino al momento dell'arrivo (discesa pullman al rientro del soggiorno).

Il pullman dovrà essere in regola con la normativa sulla circolazione ed assicurazione di tali autoveicoli per il trasporto di persone. La Ditta appaltatrice è l'unica responsabile verso il trasportatore per il pagamento delle di lui competenze, in quanto il Comune si è liberato con la liquidazione dell'importo pattuito alla Ditta appaltatrice.

ATTENZIONE si richiede copertura assicurativa anche per patologie in atto al momento della partenza e si precisa che tale assicurazione dovrà valere anche per persone di età superiore ai 75 anni. Qualora la polizza stipulata, non provvedesse tali coperture, la ditta ne risponderà personalmente;

i) ACCOMPAGNATORE:

La Ditta appaltatrice dovrà prevedere la gratuità del soggiorno per gli accompagnatori (una gratuità per ogni 25 anziani) che saranno indicati dall'Amministrazione Comunale, e la loro sistemazione in camera singola o doppia (a loro discrezione).

La ditta dovrà garantire la reperibilità continua di un proprio referente, comunicando il nominativo e il recapito telefonico allo stesso comune, per far fronte alle esigenze che possono insorgere nella gestione del gruppo e per la risoluzione dei problemi che possono insorgere durante il soggiorno.

K) VARIE:

Dovrà essere formulato a parte il corrispettivo dovuto dai partecipanti per il caso in cui richiedano la camera singola. Se il partecipante comunicherà in tempo utile al Comune la sua intenzione di usufruire di camera singola, il Comune si incaricherà di riscuotere la somma aggiuntiva dal partecipante insieme con l'ordinario costo-soggiorno e di segnalare la necessità con il nominativo alla Ditta aggiudicataria del servizio.

Qualora i partecipanti facciano, invece richiesta di camera singola solo all'arrivo, differentemente da quanto avviene per l'ordinario costo soggiorno il corrispettivo per la camera singola sarà dai soggiornanti pagato direttamente all'albergo e del pagamento relativo sarà responsabile esclusivo il soggiornante verso l'albergatore. Nel caso in cui la camera singola sia richiesta al momento dell'arrivo, comunque, la Ditta aggiudicataria del servizio non ha alcun obbligo nei confronti del

Comune di garantire la disponibilità di camere singole. Unica eccezione al caso sopraccitato si ha quando sia necessaria una camera singola a causa del numero dispari dei partecipanti stessi, in modo tale che restino da sistemare una persona o due persone di sesso diverso, di modo che la camera singola si renda necessaria per ovvi ed obiettivi motivi di necessità. In tal caso non sarà posto a carico del Comune o dei singoli soggiornanti alcun costo aggiuntivo rispetto a quello ordinario.

ART. 3 – Standard minimi di qualità del servizio

Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente Capitolato.

L'appaltatore non avrà diritto ad alcun aumento di prezzo dipendente da eventuali cambiamento di mercato.

ART. 4 – Cauzione

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando, pari a complessivi € 800,00 sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli di Stato al corso del giorno del deposito, presso la tesoreria comunale oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 1957 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente Capitolato, nonché del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni in esso previste, l'Impresa Appaltatrice dovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto, apposita cauzione definitiva, in misura pari al 10% dell'importo netto contrattuale.

L'importo della cauzione, ai sensi dell'art. 75, c.7, del D. Lgs. n. 163/2006 è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 90000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico, segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Detta cauzione potrà essere prestata mediante presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa.

La cauzione definitiva resta vincolata sino al regolare espletamento del servizio.

La cauzione garantirà per tutti gli obblighi assunti dall'Impresa Appaltatrice anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

Il Comune di Portoscuso fermo restando quanto previsto al successivo art. 5, avrà pertanto diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle stesse.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione committente.

TITOLO II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E COMPETENZE

ART. 5 – Funzioni delle parti

a) FUNZIONI IN CAPO AL COMUNE

♦ Sostituzioni dell'impresa aggiudicataria

Qualora per il Comune di Portoscuso si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell'Impresa Appaltatrice in caso di risoluzione del contratto il Comune di Portoscuso procederà all'aggiudicazione in favore del secondo classificato.

♦ Risoluzioni del contratto

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria a giudizio insindacabile dell'amministrazione non rispetti le condizioni essenziali del presente capitolato, oppure esista un grave rischio di inadempienza o altre condizioni che possano gravemente compromettere il regolare svolgimento del soggiorno, l'amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto, con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni, oltre ad incamerare la cauzione di cui all'articolo 4.

In questo caso il Comune di Portoscuso procederà all'aggiudicazione in favore del secondo qualificato.

♦ Diritto di controllo del Comune di Portoscuso

Il Comune è legittimato a controllare, prima e dopo l'aggiudicazione del servizio, se le caratteristiche delle strutture alberghiere corrispondano a quanto dichiarato, e, qualora tale riscontro non sia positivo, a non far luogo all'aggiudicazione o a revocarla.

Inoltre, tramite proprio personale od Amministratori dell'Ente, il Comune controllerà in ogni momento, sul luogo di soggiorno, se la qualità dei servizi resi corrisponda a quanto dichiarato nell'offerta, riservandosi, in caso contrario, a ridurre o, nei casi più gravi, a non far luogo al pagamento delle competenze pattuite, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento danni patiti dall'Ente o dai singoli partecipanti e, comunque, salva la competenza dell'Autorità Giudiziaria nel recedere tali controversie.

b) FUNZIONI IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO

- Pagamenti

L'Impresa Appaltatrice deve presentare al termine del soggiorno la fattura - relativa alla fornitura di servizio effettuata - che sarà liquidata sulla base del prezzo d'offerta, previo accertamento della corrispondenza al numero dei partecipanti aventi diritto (l'elenco dei quali dovrà essere allegato alla fattura) e ai dati circa le presenze rilevate.

Si stabilisce sin d'ora che il Comune di Portoscuso potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Impresa Appaltatrice, ovvero il rimborso di spese per il pagamento di penalità, a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento del corrispettivo di cui sopra, o in subordine mediante incameramento della cauzione definitiva.

La fattura, debitamente firmata dal legale rappresentante dell'Impresa Appaltatrice o da un suo delegato, sarà pagata entro 30 giorni dal ricevimento della stessa presso l'Ufficio competente.

- Validità dell'offerta

La Ditta non potrà svincolarsi dalla propria offerta prima che siano trascorsi n. 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, sempre che, nel contempo, la Ditta non sia stata

informata dell'aggiudicazione del servizio in suo favore.

ART. 7 - Importo a base d'asta

L'importo presunto dell'appalto, valutato ai fini della normativa applicabile è di complessivi € **40.000,00** (diconsi Euro quarantamila) IVA e ogni onere compreso per n. 50 partecipanti. Il servizio è finanziato con i fondi comunali e con la contribuzione utenza.

ART. 8 - Procedura e criterio di assegnazione

Procedura aperta, articolo 3 comma 37 e articolo 55 comma 5 del D.lgs n. 163/2006, secondo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, articolo 83 del D.lgs n. 163/2006, rivolta alle agenzie di viaggio e/o Ditte del settore, ai loro consorzi e ai raggruppamenti temporanei tra le stesse.

TITOLO III –DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9 – Tutela della privacy

Dovrà essere garantito il rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati e del disposto del D.Lgs 196/2003. L'aggiudicatario e gli operatori addetti al servizio, saranno tenuti alla tutela della privacy dei soggetti assistiti. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio. L'impresa assegnataria s'impegna a non utilizzare, in alcun caso, le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori raccolte nell'ambito dell'attività prestata, se non con il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la potestà parentale.

ART. 10 – Divieto di cessione del contratto e di credito, subappalto

E' fatto divieto all'appaltatore cedere il contratto o subappaltare in tutto o in parte la fornitura, senza il consenso e la formale approvazione del Comune di Portoscuso, pena l'immediata rescissione del contratto e la conseguente rivalsa dei danni subiti.

In caso di infrazioni alle norme del presente capitolato e del contratto, commesse dall'appaltatore occulto, l'unico responsabile verso il Comune di Portoscuso e verso terzi si riterrà l'appaltatore, con conseguenza, inoltre, dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

E', altresì, vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio, senza l'espressa autorizzazione del Comune di Portoscuso .

ART. 11 – Danni a persone o cose

Il Comune di Portoscuso resta del tutto estraneo ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dalla ditta appaltatrice, la quale solleva il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo ne derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale.

Il Committente è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni od altro che, per qualsiasi causa, dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria.

La Ditta si obbliga ad adottare, durante l'espletamento del servizio, tutti i provvedimenti, le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità delle persone impiegate per il servizio, nonché di terzi.

L'esecuzione del servizio è a totale rischio e responsabilità della Ditta, che è direttamente responsabile delle eventuali manomissioni, rotture, sottrazione, danni di ogni genere arrecati al Committente o a terzi, dovuto al proprio personale.

Ogni danno dovrà pertanto essere completamente risarcito dalla Ditta.

La Ditta dovrà essere adeguatamente assicurata contro i danni a cose o persone che venissero arrecati nell'espletamento del servizio.

Copia della polizza e delle relative quietanze di premio (in fotocopia conforme all'originale) dovranno essere presentate al Committente dalla Ditta prima dell'inizio del servizio.

In difetto la Ditta aggiudicataria decadrà dall'aggiudicazione.

ART. 12 – Rispetto D. lgs 196/2003

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutto quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è il Comune di Portoscuso, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili è la ditta affidataria.

ART 13- Penalità, recessione, risoluzione

– Rilievi e procedimento di applicazione delle penalità

I rilievi inerenti la non conformità del servizio agli obblighi contrattuali sono contestati tempestivamente all'Impresa Appaltatrice con comunicazione scritta trasmessa via fax.

Contestualmente, il Comune di Portoscuso disporrà l'applicazione delle relative penali. L'Impresa Appaltatrice è comunque tenuta al ripristino degli standard minimi del servizio entro 24 ore dalla contestazione.

– Penalità previste per il servizio di soggiorno

Il Comune di Portoscuso a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità:

- a) mancata erogazione delle singole prestazioni: € 250,00;
- b) mancata corrispondenza delle qualità delle singole prestazioni: € 250,00 al giorno;
- c) mancata immediata sostituzione del mezzo guasto: € 500,00 al giorno;

Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustificino l'applicazione delle suddette penali per tre volte, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto a danno del fornitore.

Alle suddette penali vanno aggiunti i rimborsi che il Comune di Portoscuso è tenuto ad effettuare agli utenti, sulle tariffe pagate dagli stessi, qualora la causale del rimborso sia ascrivibile a responsabilità dell'Impresa Appaltatrice.

– Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale:

- a) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell' Impresa Appaltatrice;
- b) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato;
- c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- d) interruzione non motivata del servizio;
- e) sub-appalto totale o parziale del servizio non autorizzato;
- f) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- g) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato dal Committente.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Portoscuso, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune di Portoscuso intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'Impresa Appaltatrice a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto.

– Risoluzione per inadempimento

Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all'Impresa Appaltatrice un termine non inferiore a ore 12 dalla sua ricezione per l'adempimento.

Alla fine di detto termine, in caso di inadempimento, il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 14 – Spese e oneri contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

Nessun compenso è dovuto dal Comune di Portoscuso per la formulazione del progetto offerta, i cui contenuti sono soggetti alla normativa vigente in materia di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, con autorizzazione dei partecipanti al necessario trattamento delle informazioni da parte del Comune di Portoscuso.

ART. 15 – Foro competente

Per ogni controversia in ordine all'applicazione del presente capitolato è competente il foro di Cagliari .

ART. 16 - Controversie

Qualunque contestazione o vertenza dovesse sorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà definita dal giudice ordinario ovvero dal giudice amministrativo nelle fattispecie di cui all'art. 33 del D.Lgs. 31.3.1998, n° 80 e negli altri casi previsti dalla legge.

ART. 17 – Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Daniele Pinna

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Alessandra Masala
